



Città di Martinengo

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELLA
RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione del Regolamento	3
Articolo 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione.....	3
Articolo 4 - Garanzie su dilazioni di pagamento	4
Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda.....	4
Articolo 6 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e provvedimento di concessione o diniego	4
Articolo 7 - Procedimento.....	5
Articolo 8 - Interessi	5
Articolo 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	5

Articolo 1– Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 1, commi 796 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento di entrate risultanti da qualsiasi provvedimento, anche esecutivo, emesso dal Comune di Martinengo, con esclusione degli importi dovuti in autoliquidazione.

Articolo 2– Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extra tributaria e di qualsiasi altra natura.
2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.
3. Sono tenuti all'applicazione del presente Regolamento anche i concessionari di servizi di riscossione di entrate comunali, salvo diversamente disciplinato nelle relative concessioni.

Articolo 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica a richiesta del debitore.
2. Il carico di entrate arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:
 - a) fino ad un massimo di 5 mesi per importi da euro 100,01 ad euro 500,00;
 - b) fino ad un massimo di 12 mesi per importi da euro 500,01 ad euro 3.000,00;
 - c) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00;
 - d) fino ad un massimo di 36 mesi per importi da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00;
 - e) fino ad un massimo di 72 mesi per importi da euro 20.000,01.
3. È fatta salva la facoltà del competente ufficio responsabile dell'entrata di cui è richiesta la rateizzazione, di concedere, sulla base di comprovate situazioni economico-sociali particolarmente critiche, rateazioni differenti di maggior favore verso il debitore, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 2.
4. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di debiti per diverse tipologie di entrata; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
5. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.

Articolo 4 - Garanzie su dilazioni di pagamento

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata a garanzia del credito per importi superiori a Euro 20.000,00 può chiedere idonea garanzia fideiussoria.
2. Nel caso in cui il richiedente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 1 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
3. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata polizza fideiussoria, questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.
4. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Martinengo, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda

1. Il debitore che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'ufficio comunale che ha emesso il provvedimento di richiesta del pagamento. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o patrimoniale (avviso di pagamento, avviso di accertamento, atto di irrogazione sanzioni, sollecito, ingiunzione di pagamento, ecc.);
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale o essere trasmessa tramite posta raccomandata o posta elettronica o PEC.

Articolo 6 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e provvedimento di concessione o diniego

1. Chi intende presentare domanda di rateizzazione deve far pervenire al Comune richiesta motivata entro la scadenza di pagamento indicata nel provvedimento con cui l'entrata è stata richiesta.
2. È fatta salva la facoltà del competente ufficio responsabile dell'entrata di cui è richiesta la rateizzazione di concederla anche se presentata oltre il termine di scadenza del pagamento di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il provvedimento di rateazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.
5. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza, l'ammontare degli interessi dovuti e la scadenza delle singole rate.

6. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente all'indirizzo di residenza/sede legale con posta ordinaria o via e-mail o via PEC al contribuente, a seconda della modalità con cui l'istanza è stata inoltrata.
7. Le rate devono essere versate secondo il piano di rientro previsto nel provvedimento di rateazione.
8. Il mancato versamento di DUE rate consecutive comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l'importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.
9. La riscossione del debito residuo in ipotesi di decadenza dalla rateazione avviene mediante escussione della fideiussione, ove presente.
10. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del beneficiario della dilazione.

Articolo 7 – Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dell'entrata o da suo incaricato.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario Responsabile dell'entrata verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Articolo 8 – Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta, salva eventuale messa in mora in data antecedente.

Articolo 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e si applica a tutte le istanze di rateizzazione presentate successivamente a tale data. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso, sono soggette alle precedenti disposizioni.
2. È fatto salvo quanto previsto in materia di rateazione nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, vigente tempo per tempo.
3. In tema di rateazione del credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti si richiama quanto stabilito con D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016.